



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n. 162/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Pasquale DADDABBO

Presidente relatore

dott. Pierpaolo GRASSO

Consigliere

dott.ssa Rossana DE CORATO

Consigliere

nella camera di consiglio del 14 maggio 2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 37796 del Registro di Segreteria, ad

istanza della Procura regionale, nei confronti di:

- Pirelli Angelo (C.F.: PRLNGL56M05C336K), nato a Castrignano del Capo

(LE) il 05.08.1956 ed ivi residente in via Liborio Pirelli n.19, rappresentato e

difeso dagli avv.ti Cosimo Gabriele ROSAFIO (c.f. RSFCMG82L09L049S)

e Gaetano Rosafio (c.f. RSFGTN91B19D851N), entrambi del Foro di Lecce,

ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio legale in Castrignano del

Capo (LE) – 73040 – alla Via San Giuseppe n. 53, indirizzi PEC:

avv.rosafio@legalmail.it, gaetano.rosafio@ordavvle.legalmail.it;

- De Pietro Marco Antonio (C.F.: DPTMCN65H11L219M), nato a Torino

l'11.06.1965 e residente a Salve (LE) Contrada Specolizzi s.n.c.;

- Tamborrini Rosanna (TMBRNN65R49H047C), nata a Presicce (LE) il

09.10.1965 e residente a Presicce-Acquarica (LE) Via Cadorna n.5 – Frazione:

Loc. Presicce;

- Mariano Raffaele Antonio (MRNRFL54H20E815O), nato a Maglie (LE) il

	20.06.1954 e residente a Castrignano del Capo (LE) in via Alfredo Oriani	
	n.41, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Donnicola, presso il cui studio	
	è elettivamente domiciliato in Castrignano del Capo, alla via Balvano n. 33;	
	indirizzo PEC: donnicola.maurizio@ordavvle.legalmail.it.	
	Uditi all'udienza del 14 maggio 2025 - relatore il Presidente Pasquale	
	Daddabbo e segretario del collegio il dott. Francesco Gisotti - il Pubblico	
	ministero in persona del S.P.G. Daniele Giannini e l'avv. Maurizio Donnicola	
	per il convenuto Mariano Raffaele Antonio e, in sostituzione degli avv.ti	
	Rosafio, per il convenuto Pirelli Angelo; non comparsi i convenuti De Pietro	
	Marco Antonio e Tamborrini Rosanna.	
	FATTO	
	Con atto di citazione depositato in data 20 dicembre 2024, la Procura	
	Regionale ha convenuto in giudizio quattro dipendenti dell'Asl di Lecce in	
	servizio presso il distretto socio-sanitario di Gagliano del Capo (LE) - Pirelli	
	Angelo, con qualifica di autista e operatore tecnico specializzato esperto, De	
	Pietro Marco Antonio, con qualifica di operatore tecnico specializzato,	
	Tamborrini Rosanna, con qualifica di ausiliario specializzato - operatore	
	tecnico scolastico, e Mariano Raffaele Antonio, con qualifica di Dirigente	
	Medico, per sentirli condannare, per episodi di assenteismo fraudolento, al	
	pagamento in favore della Asl di Lecce delle seguenti somme: il Pirelli € 42 a	
	titolo di danno patrimoniale e € 2.086 a titolo di danno all'immagine, il De	
	Pietro € 384,36 a titolo di danno all'immagine, la Tamborrini € 231,56 a titolo	
	di danno all'immagine ed il Mariano € 926,93 a titolo di danno patrimoniale	
	ed € 1.853,86 a titolo di danno all'immagine.	
	Riferisce il requirente di aver appreso da notizia di stampa che diversi	
	2	

	dipendenti del predetto distretto socio-sanitario, compresi gli odierni convenuti, erano stati attinti dall'ordinanza interdittiva disposta dal GIP di Lecce, a seguito di indagini <i>“condotte per mesi con pedinamenti e videocamere tra il 2021 e il 2022”</i>, in quanto <i>“avrebbero fatto timbrare il proprio badge marcatempo da altri colleghi in modo tale da attestare la loro presenza in servizio in orari in cui sarebbero stati assenti, per ritardo o allontanamento anticipato, per ragioni esclusivamente personali...”</i>. Espone la Procura regionale che l'Azienda sanitaria a seguito della misura interdittiva aveva contestato l'addebito disciplinare ex art.55-quater co.1 lett. a) e co.3 del d.lgs. n.165/01 <i>“per falsa attestazione della presenza in servizio mediante alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente”</i>, richiamando le condotte illecite e reiterate nel tempo come dettagliatamente ricostruite dall'ordinanza interdittiva del GIP e, in particolare, quelle singolarmente descritte nel riepilogo sinottico delle registrazioni/operazioni della Polizia Giudiziaria (Carabinieri dei N.A.S di Lecce). A definizione del procedimento disciplinare, a carico dei convenuti – già sospesi in via cautelare dal servizio - con delibere del Commissario Straordinario della ASL/LE del 20.01.2023, veniva irrogata la sanzione del licenziamento senza preavviso: provvedimenti impugnati dinnanzi al giudice del lavoro dai convenuti De Pietro e Tamborrini. In sede penale era stato emesso dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Lecce il decreto di citazione a giudizio in data 17.02.2023 con cui si contestava ai convenuti i reati di cui agli artt. 81 co.1 e 2, 110 c.p., art 55 quinquies del d.lgs. n. 165/01 e art 61 n.2), 9) e 11), nonché i reati di cui agli	

	artt. 81 co.1 e 2, 110, 640, 2 co. n.1), 61 n. 9) e 11) c.p..	
	Il requirente contabile ha rappresentato che dai dati desumibili dalle	
	osservazioni effettuate dai Carabinieri dei N.A.S. di Lecce, all’uopo investiti	
	delle indagini, e del monitoraggio delle presenze, sulla base di quanto	
	registrato dagli stessi nelle operazioni di osservazione, controllo,	
	pedinamento, note e annotazioni telecamere, come confluiti nel fascicolo delle	
	indagini preliminari condotte dalla Procura penale, era stato possibile	
	ricostruire i sistematici e ripetuti allontanamenti giornalieri dei predetti	
	dipendenti dal posto di lavoro. Tali allontanamenti non risultavano mai	
	annotati con i cartellini marcatempo e/o fogli di presenze, affinché gli stessi	
	dipendenti risultassero regolarmente in servizio, grazie anche al concorso, con	
	riguardo alla posizione dei sigg.ri Pirelli, De Pietro e Tamborrini, di altri	
	colleghi o colleghe conniventi con i quali provvedevano reciprocamente a	
	scambiare badge o a vidimare le presenze gli uni per conto degli altri.	
	Ha inoltre allegato la Procura regionale che nell’ambito dell’originario	
	procedimento penale n. 2877/21 R.G.N.R. avviato sulla vicenda, nel quale la	
	ASL di Lecce si era costituita parte civile in data 14.07.2023, i predetti	
	dipendenti formulavano apposita richiesta ex art. 168 bis c.p. di sospensione	
	del procedimento con messa alla prova, optando per una modalità alternativa	
	di definizione del procedimento principale, che confluiva così nel	
	procedimento identificato da R.G. n. 3256/23, pendente dinanzi alla I^ sezione	
	penale del Tribunale di Lecce.	
	La Procura, tenuto conto del compendio istruttorio acquisito e della presenza	
	di articoli giornalistici riguardanti la vicenda di assenteismo di che trattasi su	
	quotidiani a diffusione regionale e interregionale, ha notificato inviti a dedurre	
	4	

	oltre agli odierni convenuti anche ad altri tre dipendenti della Asl di Lecce	
	(Sergi Maria Rosaria, Coluccia Maurizio e Vantaggio Antonio) contestando a	
	tutti una condotta dolosa causatrice sia di un danno patrimoniale che di un	
	danno all'immagine dell'azienda sanitaria, voci di danno analiticamente	
	indicate in una specifica tabella riportata in citazione.	
	I difensori degli intimati Sergi, Coluccia e Vantaggiato, in pendenza del	
	termine per il deposito della citazione, hanno trasmesso le contabili da cui	
	emerge il ristoro dei danni contestati ai loro assistiti e di conseguenza costoro	
	non sono stati evocati in giudizio.	
	I difensori degli intimati Pirelli, De Pietro e Tamborrino hanno depositato le	
	contabili concernenti il ristoro del solo danno patrimoniale contestato (per	
	Pirelli rimarrebbe un residuo di € 42).	
	La Procura ha, inoltre, allegato che le giustificazioni esposte dagli intimati De	
	Pietro e Tamborrini non risultano idonee a superare i motivi di addebito e che	
	l'intimato Mariano non ha presentato deduzioni difensive.	
	Circa il danno patrimoniale contestato in via residuale al Pirelli e per l'importo	
	di € 926,93 al convenuto Mariani la Procura ha sottolineato la condotta dolosa	
	di assenteismo: ha osservato, tra l'altro, che la scelta di ricorrere all'istituto	
	della messa alla prova in sede penale presuppone, da parte dei predetti, il	
	riconoscimento dell'esistenza del fatto illecito e della commissione del	
	medesimo e che, in ogni caso, la pendenza del procedimento penale per i	
	medesimi fatti non assume rilevanza nell'ambito del giudizio di responsabilità	
	ed in particolare in ipotesi, come quella in esame, di false certificazioni e	
	attestazioni (art.55-quinquies del d.lgs. n.165/2001) per le quali il legislatore	
	ha espressamente previsto la possibilità di agire, sia per il danno patrimoniale	
	5	

	che per il danno all'immagine, a prescindere dalla presenza di una sentenza penale definitiva di condanna.	
	Circa il danno all'immagine, la Procura ha richiamato l'art. 55 - quinquies del d. lgs. n. 165/2001 che si presenta quale previsione speciale, volta a sanzionare la specifica fattispecie dell'assenteismo fraudolento nel pubblico impiego indipendentemente dalla condanna in sede penale, ha richiamato ampia giurisprudenza riguardante tale fattispecie di danno ed ha dedotto che la sussistenza dello stesso è collegata ai comportamenti fraudolenti dei dipendenti della ASL di Lecce che hanno avuto un grande risalto sui mass-media (stampa, internet), suscitando un <i>clamor fori</i> tale da ingenerare nella collettività un senso di ampia e profonda sfiducia nella correttezza dell'operato dell'Ente pubblico sanitario: nel caso di specie l'offesa all'immagine della ASL di Lecce sarebbe di tutta evidenza, anche al di là dell'ampiezza del <i>clamor fori</i> , in ragione del fatto che, comunque, a fronte di accadimenti di tale comprovata gravità, è venuto meno ed è stato stravolto, il regolare sistema di funzionamento dell'amministrazione sanitaria sul quale si basano la considerazione e l'affidamento del cittadino.	
	Circa il <i>quantum</i> del danno all'immagine la Procura ha richiamato i criteri equitativi elaborati dalla giurisprudenza, in particolare gli indicatori di carattere soggettivo, oggettivo e sociale e ne ha indicato la misura nel doppio del danno patrimoniale causato da ognuno dei convenuti.	
	In conclusione, quindi, il requirente contabile ha formulato le seguenti richieste risarcitorie a carico dei convenuti e a favore della Asl di Lecce: il Pirelli € 42 per danno patrimoniale e € 2.086 per danno all'immagine; il De Pietro € 384,36 per danno all'immagine; la Tamborrini € 231,56 per danno	
	6	

	all'immagine; il Mariano € 926,93 per danno patrimoniale ed € 1.853,86 per	
	danno all'immagine. Il tutto oltre rivalutazione, interessi e spese di giudizio.	
	In data 20.2.2025 il requirente ha depositato un atto di controdeduzione	
	inviato il giorno prima dal De Pietro alla casella pec della Procura regionale	
	con cui il predetto convenuto ha sostenuto l'assenza di un nesso causale diretto	
	tra la condotta e il danno d'immagine e la responsabilità dei soggetti che hanno	
	divulgato la notizia, la violazione del diritto a un equo processo, del principio	
	di proporzionalità e del diritto alla reputazione ed il difetto di proporzionalità	
	nella quantificazione del danno.	
	In data 3.3.2025 la Procura ha inoltrato la pec giunta dalla Asl di Lecce con	
	cui si informa dell'intervenuto pagamento in data 21.11.2024 da parte del	
	dipendente Mariano dell'importo di € 1.853,86.	
	In data 11.3.2025 si è costituito in giudizio il convenuto Mariano per il tramite	
	dell'Avv. Maurizio Donnicola che ha eccepito l'inammissibilità della	
	citazione per avvenuto versamento delle somme richieste: ha evidenziato che	
	in data 29.11.2023 il resistente effettuava un bonifico di 926,93 euro a favore	
	dell'ASL di Lecce con la causale "Rimborso" e in data 19.11.2024 effettuava	
	un secondo bonifico di 1.853,86 euro con la causale "danno all'immagine";	
	nel merito la difesa del convenuto Mariano ha dedotto l'infondatezza	
	dell'azione risarcitoria.	
	Con atto depositato in data 20.3.2025 si è costituito in giudizio il convenuto	
	Pirelli con il patrocinio degli Avv.ti Cosimo Gabriele Rosafio e Gaetano	
	Rosafio: i difensori hanno sostenuto l'intervenuto ripiano integrale del danno	
	patrimoniale in quanto lo stesso ammonterebbe ad € 1.000,43 e non, come	
	erroneamente indicato dalla Procura Regionale, ad € 1.043,00. La difesa, poi,	
	7	

	con argomentazioni, che nei limiti di quel che rileva nel presente giudizio	
	verranno esaminate nella parte in diritto, ha sostenuto l'assenza del danno	
	all'immagine ed, in subordine, la quantificazione dello stesso nell'importo di	
	€ 2.000,86. La difesa del convenuto ha anche, chiesto, in rito la sospensione	
	del giudizio in attesa della definizione del procedimento penale R.G. n.	
	3256/23, pendente dinanzi alla I^ sezione penale del Tribunale di Lecce a	
	carico del sig. Pirelli Angelo.	
	All'udienza del 9 aprile 2025, constatata la contumacia dei convenuti De	
	Pietro e Tamborrini, la discussione del giudizio è stata rinviata all'udienza del	
	14 maggio 2025 per permettere l'acquisizione della documentazione attestante	
	l'intervenuto incameramento nelle casse della Asl di Lecce delle somme	
	versate dal convenuto Mariano.	
	Acquisita tale documentazione, all'udienza del 14 maggio 2025 il requirente	
	contabile ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere in	
	riferimento alla posizione del convenuto Mariano; ha evidenziato che il	
	convenuto Pirelli ha interamente ripianato il danno patrimoniale ed ha	
	rimodulato la quantificazione del danno all'immagine richiesto a costui	
	nell'importo di € 2.000,86. Ha insistito per la condanna nei confronti dei	
	convenuti contumaci. L'Avv. Donnicola si è associato alla richiesta di	
	cessazione della materia del contendere nei confronti del proprio assistito e si	
	è riportato alla memoria depositata dagli Avv.ti Rosafio nell'interesse del	
	convenuto Pirelli.	
	Il giudizio, all'esito della discussione, è stato riservato per la decisione.	
	DIRITTO	
	1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia dei convenuti De Pietro e	
	8	

	Tamborrini che non si sono costituiti in giudizio nonostante l'atto di citazione	
	è stato regolarmente notificato, a mezzo pec in data 24.11.2024, all'Avv.	
	Giovanni Chiffi presso cui costoro avevano eletto domicilio in sede di	
	controdeduzioni all'invito a dedurre (art. 29, comma 1-bis, D.Lgs. n.	
	174/2016).	
	2. L'atto di controdeduzioni inviato in data 20.2.205, in pendenza di giudizio,	
	dal sig. De Pietro alla Procura e da tale ufficio requirente inoltrato a questa	
	sezione non vale a costituire in giudizio il predetto convenuto stante la	
	necessità della difesa tecnica nei giudizi davanti alla Core dei conti, come	
	stabilito dall'art. 28 del citato codice di giustizia contabile (D.lgs. n.	
	174/2016). Delle deduzioni difensive contenute in tale atto non può, quindi,	
	tenersi conto nel presente giudizio.	
	3. Preliminarmente va vagliata la posizione del convenuto Mariano Raffaele.	
	Il difensore costituito, avv. Maurizio Donnicola, pur avendo nella comparsa	
	di difesa dedotto, in subordine, l'asserita infondatezza nel merito della	
	domanda risarcitoria, ha rassegnato le seguenti conclusioni:	
	<i>in via pregiudiziale dichiarare la cessazione della materia del contendere per</i>	
	<i>avvenuto versamento delle somme richieste dall'Attore pubblico e riproposte</i>	
	<i>con l'atto di citazione del presente giudizio, con compensazione delle spese</i>	
	<i>tra le parti;</i>	
	<i>- in via meramente subordinata, accertare e dichiarare che il resistente ha</i>	
	<i>corrisposto, prima della notifica dell'atto introduttivo, le somme richieste a</i>	
	<i>titolo di danno patrimoniale e di danno non patrimoniale all'Ente pubblico a</i>	
	<i>definizione del contenzioso con compensazione delle spese tra le parti.</i>	
	In sede di udienza di discussione l'Avv. Donnicola ha confermato la richiesta	
	9	

	di cessazione della materia del contendere, come pure formulata oralmente dal	
	requirente contabile.	
	Dagli atti emerge che il convenuto Mariano ha effettuato il rimborso della	
	somma di € 926,93 (la posta del danno patrimoniale contestata in questa sede)	
	in data 30.11.2023 e della somma di € 1.853,86 (posta del danno	
	all'immagine) in data 21.11.2024; tali versamenti risultano regolarizzati con	
	ordini di riscossione della Asl di Lecce rispettivamente del 28.12.2023 e del	
	21.11.2024.	
	Tutti questi adempimenti contabili sono stati effettuati prima della notifica	
	dell'atto di citazione (8.1.2025) ma il predetto convenuto non ha fornito	
	all'ufficio requirente, a seguito della ricezione dell'invito a dedurre, alcun	
	relativo documento.	
	In ogni caso, atteso che la Procura in sede di discussione ha ritenuto che tali	
	pagamenti fossero soddisfattivi della richiesta risarcitoria (che pur comprendeva	
	rivalutazione ed interessi) reputa il collegio di dover dichiarare cessata la	
	materia del contendere come concordemente richiesto dalle parti.	
	4. Definita la posizione del convenuto Mariano, l'unica posta di danno	
	patrimoniale che rimane da esaminare, prima di vagliare le questioni che	
	riguardano il danno all'immagine, è quella di € 42 contestata con l'atto di	
	citazione al convenuto Pirelli.	
	Anche per tale posta residuale va, però, preso atto della circostanza che la	
	Procura ha depositato in data 8.4.2025 una mail proveniente dall'ufficio legale	
	della Asl di Lecce con cui si rettifica una precedente nota del 19.3.2024	
	rappresentando che le somme dovute dal Pirelli Angelo a titolo di danno	
	patrimoniale ammontano ad € 1.000,43 e non, come erroneamente riferito in	
	10	

	5.a Nessuna di tali deduzioni difensive può essere condivisa.	
	L'art. 55-quinquies del D.Lgs. n. 165/2001 prevede una specifica ipotesi di	
	reato per <i>il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta</i>	
	<i>falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi</i>	
	<i>di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente</i> (comma 1); il	
	secondo comma (come modificato dall'art. 16, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25	
	maggio 2017, n. 75) obbliga il lavoratore a risarcire il danno patrimoniale e	
	d'immagine di cui all'articolo 55-quater, comma 3-quater.	
	Diversamente da quanto dedotto dalla difesa del convenuto Pirelli, la	
	giurisprudenza contabile è pacifica nel ritenere che la disposizione recata	
	dall'art.55-quinquies d.lgs. n. 165/2001 (delineante la speciale fattispecie del	
	danno all'immagine conseguente a condotte di assenteismo fraudolento) non	
	risenta degli effetti della sentenza demolitoria della Corte costituzionale n.	
	61/2020, la quale ha, in particolare, dichiarato l'illegittimità costituzionale del	
	quarto e ultimo periodo dell'art. 55-quater, comma 3-quater, d.lgs. n.	
	165/2001 e s.m.i. (sulla previsione di una soglia minima dell'eventuale	
	condanna, fissata in una somma non inferiore a 6 mensilità dell'ultimo	
	stipendio in godimento), nonché, per ragioni di inscindibilità funzionale, del	
	secondo periodo (sull'emissione dell'invito a dedurre per danno all'immagine	
	entro 3 mesi dalla conclusione della procedura di licenziamento) e terzo	
	periodo (sull'esercizio dell'azione di responsabilità amministrativa entro i 150	
	giorni successivi alla denuncia) della medesima disposizione (cfr. <i>ex purimis</i>	
	Sez. II app. n. 339/2022, n.127/2024, n. 185/2024).	
	Inoltre, altrettanto pacifico orientamento della giurisprudenza contabile ritiene	
	che la fattispecie di cui all'art. 55-quinquies presenta indiscutibili caratteri di	
	12	

	autonomia rispetto a quella, più generale, prevista, sempre con riferimento alla	
	risarcibilità del c.d. “danno all’immagine”, dall’art. 17, comma 30 ter, d.l. n.	
	78/2009 e s.m.i., configurandosi quale previsione <i>ad hoc</i> , alla stregua di una	
	norma speciale, volta a sanzionare la specifica fattispecie dell’assenteismo	
	fraudolento nel pubblico impiego, ricollegando a essa l'azionabilità del	
	risarcimento del danno (patrimoniale diretto e all'immagine) provocato alla	
	pubblica amministrazione.	
	La risarcibilità del danno all’immagine in ipotesi di assenteismo fraudolento	
	opera, quindi, indipendentemente da qualsivoglia condizione sostanziale e/o	
	processuale, non espressamente prevista dalla norma stessa (cfr. tra le altre,	
	Corte conti, Sez. I App., n. 345/2021, Sez. III App., n. 205/2021 e Sez. II App.	
	n. 185/2024).	
	La segnalazione alla Procura della Corte dei conti di casi di assenteismo	
	fraudolento entro venti giorni dall’avvio del procedimento disciplinare -	
	prevista dal primo periodo del comma 3-quater dell’art. 55-quater del D.Lgs.	
	n. 165/2001 - non costituisce, quindi, una condizione di procedibilità né il	
	mancato rispetto del termine ivi indicato da parte dell’amministrazione di	
	appartenenza può precludere l’avvio dell’azione di responsabilità da parte	
	della Procura contabile. Si tratta, ad ogni evidenza di un termine sollecitatorio	
	finalizzato a consentire la tempestiva conoscenza da parte del requirente	
	contabile di episodi di assenteismo fraudolento che alcuna incidenza può	
	avere, in assenza di una puntuale disposizione di segno contrario, sulla	
	procedibilità dell’azione per tale specifica ipotesi di danno all’immagine.	
	5.b Ciò premesso va osservato che dal compendio probatorio portato	
	all’attenzione del collegio emerge in tutta evidenza la condotta di assenteismo	
	13	

	fraudolento posta in essere dal convenuto Pirelli, al pari degli altri odierni	
	convenuti che non hanno inteso ripianare anche il danno all'immagine (De	
	Pietro e Tamborrini).	
	Dalle indagini dei Carabinieri del NAS di Lecce nell'ambito del procedimento	
	penale avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce,	
	svolte mediante videosorveglianza e attività di osservazione, controllo e	
	pedinamento (OCP), è emerso che i convenuti con condotta illecita reiterata	
	nel tempo giungevano in ritardo sul posto di lavoro e si assentavano	
	sistematicamente dallo stesso senza timbrare il badge segnatempo in entrata e	
	in uscita, facendoselo marcare da alcuni colleghi compiacenti.	
	In particolare, è risultato che:	
	- il Pirelli nelle 29 giornate di osservazione (nel periodo compreso tra il 7	
	giugno ed il 6 settembre 2021 si è assentato da un minimo di 13 minuti ad un	
	massimo di 420 minuti in una singola giornata lavorativa (cfr. pagg, 1204,	
	1205 e 1254 - 1270 fascicolo procura penale; all. 6 produzione del requirente	
	contabile);	
	- il De Pietro nelle 7 giornate di osservazione (nel periodo compreso tra l'8	
	giugno ed il 6 luglio 2021 si è assentato da un minimo di 63 minuti ad un	
	massimo di 333 minuti in una singola giornata lavorativa (cfr. pagg, 1205 e	
	1270 - 1274 fascicolo procura penale; all. 6 produzione del requirente	
	contabile) ;	
	- la Tamborrini nelle 13 giornate di osservazione (nel periodo compreso tra il	
	22 febbraio ed il 6 luglio 2021 si è assentata da un minimo di 21 minuti ad un	
	massimo di 256 minuti in una singola giornata lavorativa (cfr. pagg, 1205 e	
	1274 - 1281 fascicolo procura penale; all. 6 produzione del requirente	
	14	

	contabile).	
	Le risultanze delle indagini penali sono di plateale evidenza e confortano sul	
	piano probatorio gli episodi di assenteismo fraudolento su cui si poggia la	
	contestazione del danno all'immagine.	
	5.c La richiesta di sospensione del presente giudizio in attesa della definizione	
	di quello penale, invocata dalla difesa del Pirelli, non può essere assecondata	
	per almeno due motivi:	
	- gli elementi probatori acquisiti nel corso del procedimento penale, come	
	sopra indicati, sono autonomamente valutabili dal giudice contabile e, nel caso	
	di specie, sorreggono solidamente i contestati episodi di assenze fraudolente	
	dal servizio;	
	- come si è sopra chiarito il danno all'immagine da assenteismo è previsto da	
	norma speciale che non presuppone l'accertamento definitivo in sede penale	
	del reato previsto dal citato art. 55-quinquies del D.Lgs. n. 165/2001 sicché	
	l'eventuale esito positivo della messa alla prova dell'imputato (di cui all'art.	
	168 bis c.p.) con conseguente estinzione del reato non rileverebbe comunque	
	nel caso di specie.	
	5.d Rimane da valutare la questione della quantificazione del danno	
	all'immagine.	
	A differenza di quanto sostenuto dalla difesa del Pirelli, gli indicatori (di	
	natura oggettiva, soggettiva e sociale), elaborati e costantemente seguiti dalla	
	giurisprudenza contabile ai fini della predetta quantificazione, si riscontrano	
	appieno nella fattispecie in esame.	
	In proposito non può non sottolinearsi, sotto il profilo oggettivo, che gli	
	episodi di assenteismo sono stati reiterati nel tempo e per ciò che concerne il	
	15	

	profilo soggettivo che i convenuti hanno agito con dolo e spesso si sono	
	avvalsi anche del compiacente ausilio di altri dipendenti che in molte	
	occasioni hanno timbrato, al posto degli interessati, il badge marcatempo in	
	ingresso e/o in uscita.	
	Con riguardo all'aspetto sociale va evidenziato che la notizia dell'emissione	
	della misura interdittiva è stata diffusa da testate giornalistiche a tiratura sia	
	nazionale (La Repubblica) che locale (Il Quotidiano di Puglia ed altri) sicché	
	non vi è dubbio che il <i>clamor fori</i> suscitato da tali report giornalistici ha	
	contribuito al detrimento dell'immagine dell'amministrazione pubblica di	
	appartenenza già compromessa dallo stesso comportamento infedele dei	
	dipendenti pubblici.	
	Reputa, pertanto, il collegio corretta la determinazione del danno	
	all'immagine in misura pari al doppio del danno patrimoniale causato dalle	
	condotte assenteiste dei convenuti: tale quantificazione può equamente	
	considerarsi comprensiva anche della rivalutazione monetaria.	
	Di conseguenza il convenuto Pirelli va condannato al risarcimento del danno	
	all'immagine nella misura di € 2.000,86, il convenuto De Pietro al	
	risarcimento dell'importo di € 384,36 e la convenuta Tamborrini dell'importo	
	di € 231,56.	
	Le spese del presente giudizio vanno poste a carico, in solido, dei predetti	
	convenuti Pirelli, De Pietro e Tamborrini.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Puglia, definitivamente	
	pronunciando in merito al giudizio n. 37796:	
	- dichiara cassata la materia del contendere per ciò che concerne la posizione	
	16	

